

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Nel procedimento rubricato al n. r.g. 651/2022 promosso da:

(...)		
	nei confronti di	RICORRENTE
(...)		
	nonché nei confronti di	RESISTENTE
(...)		
	e di	RESISTENTI
(...)		
		RESISTENTE

esperto designato: dott. (...),
Il Giudice designato, dott. Luca Giani,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.02.2022.
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Svolgimento del processo

Premessa

Svolgimento del procedimento incidentale giudiziale ex art. 7 L. n. 147 del 2021

Parte ricorrente nell'atto introduttivo ha rassegnato le seguenti conclusioni: "CHIEDE Che codesto Ill.mo Tribunale, previa fissazione di udienza con decreto nel termine di dieci giorni dal deposito del ricorso come previsto dall'art. 7, comma 3 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, voglia CONFERMARE ex art. 7, comma 4 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118 le misure protettive già richieste ex art. 6, comma 4 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, stabilendo con ordinanza la durata delle misure protettive in 120 giorni, salve ulteriori giustificate proroghe, senza alcuna limitazione e comunque con particolare riferimento ai procedimento cautelare promosso da (...) adottando le ulteriori misure e/o i provvedimenti cautelari che l'esperto dovesse ritenere necessari e/o opportuni per assicurare il buon esito delle trattative con i creditori sociali e in particolare il ceto bancario".

Seguivano:

I. la costituzione con comparsa acquisita dalla Cancelleria nel fascicolo telematico in data 10.02.2022 di (...) (per brevità, (...)) assistita dagli avvocati G.A. e M.C.:

II. la costituzione con comparsa acquisita dalla Cancelleria nel fascicolo telematico in data 14.02.2022 del ceto creditorio bancario: (...), (...) e (...) con gli avv.ti U.M., A.T. e G.C.:

IV. Così instaurato il contraddittorio, la società ricorrente medio tempore depositava:

-con nota integrativa del 26.01.2022 la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza;

-con nota acquisita dalla Cancelleria nel fascicolo telematico in data 14.02.2022 il prospetto esito notifiche di ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza, nei confronti dell'esperto, di (...), di (...), (...) e (...). Nella predetta nota la ricorrente ha, altresì, prodotto nuova documentatone e segnatamente sub doc.ti 7 e 8 comunicazioni rispettivamente di (...) e (...).

V. Con riferimento ai successivi depositi:

lo scrivente con Provv. del 10 febbraio 2022. comunicato in pari data, rigettava l'istanza della società ricorrente del 10.02.2022 rubricata "ISTANZA DI DIFFERIMENTO UDIENZA E DEL TERMINE PER IL DEPOSITO DEL PARERE DELL'ESPERTO nell'interesse di (...)", nella quale erano state rassegnate le seguenti conclusioni: "CHIEDE all'Ill.mo Giudice istruttore di voler inaudita altera parte o in subordine nel contraddittorio delle parti DIFFERIRE l'udienza del 22 febbraio 2022 di un congruo termine non inferiore a giorni 45, con conseguente differimento del termine per il deposito del parere dell'esperto, da fissarsi a 5 giorni prima dell'udienza così differita";

VI. con successiva nota acquisita dalla Cancelleria nel fascicolo telematico in data 17.02.2022 la ricorrente ha prodotto comunicazione ricevuta da " (...)" in data 16.02.2022. nonché ha depositato la notifica a quest'ultima da parte delle ricorrente con pec del 17.02.2022 del ricorso e del decreto di fissazione udienza;

VII. il parere dell'esperto.

in data 17.02.2022 veniva acquisito dalla Cancelleria nel fascicolo telematico il parere rilasciato in pari data dall'esperto rag-dott.C.M..

Nel predetto parere è stato dato atto che: in data 14.02.2022 il CdA ha approvato la situazione economico patrimoniale al 31.12.2021; in data 16.02.2022 è stata data esecuzione al c.d. test pratico;

VIII. udienza

All'udienza le parti, già costituite come in epigrafe, si sono riportate ai rispettivi scritti e alle conclusioni ivi articolate; l'esperto ha richiamato quanto esposto nel parere e (...), precedentemente non costituita, ha partecipato all'udienza rimettendosi alle determinazioni del Tribunale in ordine alla richiesta di conferma delle misure di protezione avanzata anche nei suoi confronti dall'impresa ricorrente.

Motivi della decisione

1. Sussistenza del requisito soggettivo

Come già evidenziato nel decreto di fissazione udienza sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito, nonché il requisito soggettivo in capo alla parte ricorrente, trattandosi di imprenditore (nella specie in forma collettiva).

2. In ordine alla sussistenza dei presupposti oggettivi

L'art. 2 co. 1 della L. n. 14 del 2021 prevede che "l'imprenditore (...) che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza può chiedere (...) la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa" e nell'ambito di tale percorso stragiudiziale può domandare al Tribunale a mente dell'art. 7 L. n. 147 del 2021 citata la conferma delle misure di protezione.

Così richiamato il dato normativo, (...) ha lamentato non sussisterne i presupposti, deducendo che:

-il Tribunale adito con ricorso ex art. 7 L. n. 147 del 2021 citata è chiamato a verificare i presupposti per accedere al percorso per la composizione negoziata ex artt. 2 e ss. della medesima L. n. 14 del 2021:

-tali presupposti difetterebbero nella specie, in quanto, non sarebbe stato dimostrato il requisito dello "squilibrio patrimoniale ed economico finanziario"; parte debitrice avrebbe, al contrario, dato atto della disponibilità del ceto bancario a rinnovare le linee di credito e il prospettato "ricorso a finanziamenti bancari di urgenza verrebbe raggiunto già con la diversa disciplina di cui all'art. 182 quinquies L.F., non vi sarebbe nella specie il rischio di pregiudizio da parte di creditori diversi dal ceto bancario, avendo il solo creditore (...) promosso un sequestro conservativo, vertenza rispetto alla quale sono state, peraltro, già incardinate trattative";

-sussisterebbero carenze documentali in quanto l'allegato doc. D, quanto al suo contenuto, non potrebbe essere qualificato come "piano industriale-finanziario, neppure in termini di bozza preliminare e anche le iniziative industriali non sarebbero state minimamente circostanziate"; l'allegato doc. E (dichiarazione sostitutiva) "risulterebbe inidonea in quanto afferente la sola controllata (...) e contenendo un mero cenno alla restante controllata (...), senza quindi fornire elementi di interesse direttamente riferibili all'odierna ricorrente".

Tanto premesso e pur con i limiti della cognizione sommaria che connota la presente fase si osserva che il requisito afferente la sussistenza in capo all'imprenditore-ricorrente di "condizioni di squilibrio economico-patrimoniale-finanziario" deve nella specie ravvisarsi, come da documentazione prodotta.

La sussistenza all'attualità del requisito in commento è stata confermata dall'esperto nominato, che nella relazione richiesta si è così espresso: "relativamente alla memoria dell'avv. A. depositata per il creditore (...) l'esperto evidenzia come il presupposto della crisi di (...) sia oggettivamente esistente e conferma la disponibilità, già manifestata allo stesso, di (...) le trattative relativamente alla posizione creditoria della sua assistita".

L'esperto ha altresì constatato che l'esecuzione del preliminare test pratico ha evidenziato, pur con la riserva da parte dell'esperto di richieste alla società ricorrente di integrazioni ed aggiornamenti, che "le aspettative di risanamento appaiono (...) condizionate all'esito delle iniziative industriali che l'imprenditore adotterà per il risanamento, all'esito delle trattative con il ceto creditorio, e la reversibilità della crisi che attualmente grava su (...)".

Peraltro dalla documentazione prodotta e dall'interlocuzione in udienza con il ceto creditorio bancario è emerso che l'eventuale esito negativo delle trattative e il mancato raggiungimento di un accordo con gli istituti finanziari esporrà (...) ad un inevitabile rientro rispetto alle anticipazioni ricevute e alle garanzie rilasciate; posto che trattasi di istituti che vanterebbero un ingente credito di natura finanziario assistito da garanzia rilasciata da (...).

Né la difesa di (...) in udienza ha contestato in maniera circostanziata la documentazione prodotta dalla parte ricorrente e le conclusioni dell'esperto, né ha fornito ulteriori argomentazioni rispetto alla lamentata carenza del requisito in commento, limitandosi a richiamare quanto dedotto nella memoria di Cost. del 10 febbraio 2022 (ove si legge: "nella fattispecie, non sussiste il requisito dello squilibrio patrimoniale economico e finanziario (...) nel proprio ricorso al paragrafo 5, denominato "Lo stato di crisi dell'odierna ricorrente" (pag. 11), riporta infatti solo ed esclusivamente considerazioni di carattere generale sulla crisi

dell'intero settore turismo in conseguenza della pandemia Covid-19. Tali considerazioni sono seguite dalla descrizione dello stato di crisi della controllata (...) che non è coinvolta nella presente procedura. Nessun riferimento è contenuto nel ricorso alla condizione di una presunta crisi in cui si troverebbe (...) . (...) nel proprio ricorso al paragrafo 5, denominato "Lo stato di crisi dell'odierna ricorrente" (pag. 11), riporta infatti solo ed esclusivamente considerazioni di carattere generale sulla crisi dell'intero settore turismo in conseguenza della pandemia Covid-19. Tali considerazioni sono seguite dalla descrizione dello stato di crisi della controllata (...) che non è coinvolta nella presente procedura. Nessun riferimento è contenuto nel ricorso alla condizione di una presunta crisi in cui si troverebbe (...)"

Contrariamente agli assunti di (...) dalle evidenze del presente procedimento è emerso che gli istituti di credito non sono affatto disponibili a erogare sine die ulteriore "linee di credito", attendendo, a stretto giro, che venga approntata una complessa ristrutturazione che vedrà una nuova ed auspicata negoziazione e rimodulazione della esposizione verso le banche.

Pare altresì evidente che la crisi pur riferita in principalità nel ricorso introduttivo alla controllata (...) ha diretta incidenza rispetto ad una svalutazione della partecipazione nella predetta società, che costituisce una delle principali voci di attivo della odierna ricorrente e la "buona riuscita" nella negoziazione assistita pare non poter prescindere dagli esiti della soluzione concordataria della controllata.

Nell'ambito dei requisiti oggetti deve ritenersi sussistente prima facie anche l'ulteriore presupposto, ossia che sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

Il creditore ha contestato, infatti, anche la ricorrenza di tale elemento, fondando la censura sulla "assenza di un piano finanziario di risanamento neanche informa preliminare" e mancando "l'indicazione delle iniziative industriali che devono essere attuate nel caso in cui la pandemia dovesse perdurare".

L'esperto nel parere-relazione richiesto dallo scrivente, pur non sottacendo i rilievi mossi all'esito del preliminare test pratico, ha -invece- concluso favorevolmente, ferma l'evidenza che allo stato non è in grado di dare valutazioni prognostiche "definitive".

L'odierno vaglio non può infatti trascurare la circostanza che la società controllante-odierna ricorrente opera nel settore turistico ancora gravemente colpito dalle ricadute economiche della pandemia da covid-19.

In tema si richiamano le condivisibili considerazioni dell'esperto che si è così espresso nel parere citato:

I settori di attività di (...) di fatto interrotti a causa della pandemia COVID-19 a decorrere del 2020, impone la redazione di un piano che, attinti i dati storici dell'azienda e del settore di appartenenza, recepisca l'aspettativa e le previsioni di ripresa del medesimo settore turistico nonché della circolazione delle persone tramite trasporto aereo.

Il piano in elaborazione nella versione finale sconta ancora le decisioni relative alla definitività delle situazioni contabili e patrimoniali di gruppo ed alle numerose variabili esogene che avranno verosimili evoluzioni nelle prossime settimane tra le quali:

- gli interventi normativi nazionali ed internazionali sulla circolazione delle persone e sull'utilizzo del Green Pass con la possibile sospensione delle limitazioni attuali;
- la definitiva attenuazione degli effetti della pandemia;
- le situazioni di tensioni internazionali relative a possibili accelerazioni di conflitti nell'est Europa,
- le decisioni governative sull'impatto dei prezzi in aumento, in particolare delle fonti energetiche, con impatto correlato sulle disponibilità finanziarie delle famiglie;
- le decisioni europee sulla concessione di ulteriori ristori ai settori di riferimento del gruppo compresa

Da ultimo - pur nella consapevolezza che la disciplina in commento essendo di recentissima applicazione, sconta l'assenza di consolidati ed univoci indirizzi giurisprudenziali e ritenuto ad avviso dello scrivente, comunque, imprescindibile che il vaglio richiesto non possa prescindere, caso per caso, dall'esame della tipologia di impresa interessata e delle peculiarità del settore in cui opera in concreto -deve osservarsi che possa essere formulato ricorso ex art. 7 [L. n. 147 del 2021](#) citata anche corredato da un piano industriale ancora in fase di perfezionamento, tenuto conto del carattere meramente preliminare del test operato e ferma in costanza di trattative la previsione che l'esperto, monitorando via via l'evolversi della procedura stragiudiziale e l'affinarsi del contenuto del piano originario, possa comunque attivarsi per la richiesta di revoca delle misure in caso di circostanze negative meritevoli di segnalazione.

Le censure di (...) vengono pertanto respinte.

3. In ordine alle c.d. misure cautelari

Parte ricorrente, come da conclusioni riportate in epigrafe, ha domandato emettersi "ulteriori misure e/o i provvedimenti cautelari che l'esperto dovesse ritenere necessari e/o opportuni",.

Trattasi di richieste non ammissibili, per come formulate, in quanto generiche sia per contenuto che con riguardo alla individuazione dei destinatari, essendo peraltro state avanzate solo nelle conclusioni e non meglio articolate nel corpo del ricorso.

Le misure cautelari richieste dalla L. qui in commento presuppongono infatti l'individuazione della richiesta e la specifica dei soggetti passivi, ai quali evidentemente notificare ricorso e decreto; requisiti nella specie totalmente carenti.

4. In ordine alle misure di protezione di cui si chiede la conferma nella presente sede

Le misure di protezione descritte all'art. 6 [L. n. 147 del 2021](#) citata prevedono che "i creditori non possano acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa" e al co. 5 del medesimo articolo si prevede altresì che "i creditori interessati dalle misure proiettive e cautelari non possano, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, né provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno del debitore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori".

Tanto premesso, si reputa opportuno -per comodità espositiva- procedere partitamente all'esame delle posizioni delle parti, che hanno partecipato all'udienza, depositando memorie di costituzione, come in epigrafe.

E così:

4.1 In ordine al ceto bancario rappresentato da

Gli istituti di credito-finanziatori in oggetto (alcuni dei quali facenti parte del c.d. pool banche-garanzia (...), come più diffusamente illustrato negli atti e documenti del presente procedimento) hanno dedotto, in principalità, di non essere soggetti da qualificarsi come "attinti" dalle misure di protezione ex art. 6 originatesi dall'avvio della procedura di composizione negoziata e oggetto della (successiva) richiesta di conferma che qui ci occupa.

Nella comparsa di costituzione le predette banche, richiamando il contenuto di due comunicazioni a mezzo pec del 08.02.2011 e del 11.02.2011 (non prodotte), hanno formulato le seguenti conclusioni: "chiedono che l'Ill.mo Giudice designato voglia - ove ritenga sussistenti i relativi presupposti - disporre la conferma delle misure protettive e, se del caso, di quelle cautelari, nei confronti dei soli soggetti, diversi dai Creditori Finanziari, che (i) abbiano promosso procedure esecutive o cautelari nei confronti della Ricorrente; (ii) siano intervenuti nei relativi procedimenti; e (iii) siano effettivamente destinatari di specifiche misure cautelari, dichiarando l'inammissibilità della domanda nella parte in cui viene chiesta la conferma delle misure protettive verso "tutti i creditori sociali".

In sintesi, tali istituti di credito -pur ribadendo la volontà di partecipare alle trattative di cui all'avviando percorso per la composizione negoziata ex artt. 2 [L. n. 147 del 2021](#)- hanno affermato non essere qualificabili come soggetti passibili di subire le misure protettive ex artt. 6-7 [L. n. 147 del 2021](#) citata, così ulteriormente deducendo:

-l'interpretazione sistematica della norma porta a concludere che i soggetti attinti dalle misure di protezione debbano essere individuati esclusivamente tra coloro che abbiano posto o siano prossimi a dare corso a iniziative esecutive;

-il ricorso non conterebbe alcuna specifica al riguardo:

-il ceto creditorio-bancario non dovrebbe essere ricondotto nella categoria dei predetti destinatari, in quanto non avrebbe promosso nei confronti della odierna ricorrente alcuna iniziativa esecutiva.

avendo, di contro, avviato le trattative, interfacciandosi da mesi con l'advisor finanziario di (...).

Le medesime argomentazioni sono state svolte da (...) costituitasi per il tramite degli stessi difensori in data 16.02.2022.

Tanto premesso, la prospettazione delle predette banche non si reputa condivisibile.

Dall'esame del dato normativo e dalla relazione di accompagnamento deve ritenersi non dirimente la circostanza che i creditori destinatari degli effetti di cui all'art. 7 [L. n. 147 del 2021](#) citata debbano avere notificato all'imprenditore ricorrente atto di precetto ovvero avviato azioni esecutive.

L'attenzione, anche sulla scorta dell'elenco creditori fornito dal ricorrente e delle evidenze offerte dall'esperto, deve piuttosto essere posta in primis con riguardo alla individuazione dei creditori, che per tipologia o ammontare del credito, appaiono funzionali all'impresa e, nel contempo, gli stessi abbiano posto in essere condotte dalle quali evincere una posizione per così dire "antagonista" rispetto all'imprenditore che conduce le trattative.

In altri termini trattasi di soggetti che possano assumere a stretto giro iniziative potenzialmente lesive del patrimonio del ricorrente e quindi tali che, in difetto di misure protettive, le trattative condotte pur con l'ausilio dell'esperto verrebbero vanificate.

E' quindi necessario che il ricorrente fornisca al Tribunale elementi univoci che consentano di appurare la sussistenza, quantomeno, di "preannunciate" iniziative pregiudizievoli.

Venendo al caso che qui ci occupa, vi sono sufficienti evidenze documentali (peraltro confermate in udienza) circa il fatto che tali istituti di credito da tempo stanno "attenzionando" la situazione di "forte tensione finanziaria" di (...) così come del Gruppo (...) tanto che il percorso di composizione negoziata al quale parte ricorrente ha fatto accesso, si colloca in un più ampio e risalente percorso di ristrutturazione aziendale, che è sino ad ora naufragato.

Ed in particolare: risulta circostanza dedotta dall'imprenditore-ricorrente e non contestata in maniera circostanziata dalla difesa delle predette banche che recentemente, ossia nel settembre 2021 si sono verificati già "due episodi che compromettevano l'equilibrio finanziario della ricorrente", ossia la

"sospensione del fido" da parte di (...) e la comunicazione della "sospensione degli affidamenti" da parte di (...) quest'ultima qui contumace (Cfr. doc.ti 18 e 19, fasc. ricorrente).

Nel medesimo contesto, sono da collocarsi le successive produzioni di parte ricorrente con particolare riferimento al c.d. pool (...).

Trattasi delle pec sub n.ri 7 del 08.02.2220 e 8 dell'11.02.2022, richiamati in premessa, inoltrate, rispettivamente, da (...) alle società del Gruppo (...) a (...), a (...), (...).e (...) e da (...) a (...) e a (...), dalle quali si evince chiaramente la lamentata "tensione finanziaria", nonché la messa in mora e la prospettazione di avviare "ogni azione diretta a preservare e recuperare il proprio credito anche attraverso l'eventuale escussione della garanzia (...)" (Cfr. doc. 7) e così precisando: "La presente (...) vale quale formale sollecito di pagamento delle somme dovute ai sensi del Contratto di Finanziamento (...)".

Evidenze confermate anche all'esito dell'udienza considerato che le banche sopra costituite:

-da un lato, hanno dato conferma della intervenuta cessazione di diversi contratti di finanziamento;

-dall'altro lato, non hanno fornito la prova, sulle stesse gravanti ai fini del vaglio che qui ci occupa, circa il fatto che lo standstill "di fatto", genericamente riferito nella memoria di costituzione, si fosse tradotto in una formalizzazione mediante atti di moratoria et similia.

E' dunque evidente che in tale contesto - pur essendo apprezzabile la volontà delle banche di partecipare alle trattative in corso- ciò che rileva è l'assenza di una formalizzazione di accordi nei termini riferiti stante il tenore delle missive citate, risultando quindi tutt'altro che remoto il rischio che le predette banche possano proseguire con condotte "ostili" o comunque confliggenti con le previsioni dell'imprenditore.

Tirando, quindi, le fila del discorso, non trattasi di creditori rimasti "silenti" rispetto alla prosecuzione dell'attività di impresa e alle scelte imprenditoriali di cui alla prospettata ristrutturazione, bensì funzionali e in grado di incidere sulla stessa fattibilità della intera operazione, avendo preannunciato azioni di segno contrario rispetto alla "protezione" richiesta dall'imprenditore in sede di trattative.

La richiesta di parte ricorrente nei confronti dei predetti istituti è quindi meritevole di accoglimento e quanto alla determinazione del termine concesso si rimanda, per evitare inutili ripetizioni, al paragrafo relativo.

4.2 In ordine alla posizione di

Le considerazioni di cui al paragrafo che precede valgono anche per la società in oggetto (i cui dati identificativi C.F./P.IVA si evincono dalla nota di deposito di parte ricorrente in data 22.02.2022, come autorizzata in udienza).

Peraltro, risulta chiaro il tenore della pec del 16.02.2022 (prodotta da parte ricorrente) inoltrata da (...) a (...), in ragione della fideiussione rilasciata da quest'ultima nell'interesse di (...) ove si legge: "Vi invito e diffido a eseguire -entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione il pagamento del suddetto importo (...)".

A tanto si aggiunga che il contraddittore, al contrario del restante pool di banche, non si è opposto alla conferma delle misure di protezione ex art. 7 [L. n. 147 del 2021](#) citata nei suoi confronti (Cfr. verbale di udienza).

4.3 In ordine al creditore

Le censure sollevate da (...) in comparsa in ordine alla asserita carenza dei requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione negoziata e per la tutela di cui all'art. 7 [L. n. 147 del 2021](#) citata sono state già oggetto delle statuizioni di cui alle pagine che precedono.

Residua, pertanto, l'esame dei rilievi espressi da (...) a preteso sostegno della mancata qualifica di "soggetto in concreto attinto" dalle misure di protezione ex artt. 6-7 [L. n. 147 del 2021](#) citata.

In tema valgono le medesime considerazioni espresse per le banche, ut supra.

Ld anzi (...) che è portatore di una posizione evidentemente contrapposta a quella dell'imprenditore ricorrente, non soltanto ha, come le banche, minacciato di esercitare i propri diritti al fine di ottenere in via stragiudiziale il soddisfacimento delle proprie ragioni, ma ha avviato un'azione cautelare avanti al Tribunale di Milano (Cfr. doc.ti 20 e 21, fasc. ricorrente).

La "aggressione di (...)" che parte ricorrente reputa essere "suscettibile di creare turbativa alle trattative, inducendo i creditori a mutare l'atteggiamento" risulta pertanto per tabulas.

(...) ha, infine, in via gradata domandando limitarsi la misura protettiva nei suoi confronti "a 30 giorni", attese le trattative tra le medesime parti già precedentemente avviate.

Tale richiesta non appare meritevole di accoglimento in quanto termine eccessivamente esiguo, dovendo la durata delle misure protettive qui richieste avere piuttosto l'estensione di 60 giorni, come da paragrafo che segue.

5. In ordine alla determinazione della durata delle misure di protezione

Lo scrivente osserva che nella determinazione della estensione temporale delle efficacia delle misure, debba operare una valutazione del caso in esame e segnatamente un bilanciamento dei contrapposti interessi.

Come si evince anche dal parere espresso dall'esperto, preme da un lato, osservare che il corredo documentale sino ad ora fornito, pur necessitante integrazioni e ferma la valenza meramente preliminare

del test effettuato, sia comunque indice di un sufficiente grado di serietà delle trattative, alle quali (...) e banche anche in udienza hanno dichiarato di voler partecipare fattivamente, così dimostrando di nutrire un concreto interesse all'operazione prospettata.

Dall'altro lato, non si può sottacere come vi siano evidenze che portino ad escludere l'estensione temporale massima richiesta dalla società ricorrente, in quanto deve essere garantita idonea tutela agli interessi dei creditori attinti dalle misure, stante gli elementi "non confortanti" agli atti.

Ed in particolare non si può sottacere quanto alla controllata (...), la circostanza della sola recente nomina di nuovo attestatore, in sostituzione di quello precedente incaricato e del l'approssimarsi del (primo) termine per il deposito della proposta piena (28.02.2022), salvo proroga e quanto a (...) la circostanza che il bilancio al 31.12.2020, verrà approvato solo in data 28.02.2022, come riferito in atti dalla parte ricorrente.

In ragione della, più volte richiamata, incidenza della eventuale apertura della procedura di preconcordato della controllata (...) rispetto alla compiuta definizione e "tenuta" del piano di risanamento anche della controllante, odierna ricorrente, il termine di durata delle misure in esame deve essere "allineato" con la proroga concedenda in siffatta procedura concordataria, onde consentire che la controllata (...) possa medio tempore fruire del termine della proroga che presumibilmente verrà accordata (ossia 60 giorni dal 28.02.2022).

Il termine di durata delle misure richieste deve pertanto congruamente essere limitato in giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento, fermi gli effetti protettivi già automaticamente realizzati quanto al tempo intercorso tra il deposito del ricorso che qui ci occupa e la data di emissione del presente provvedimento.

Si rimette, comunque, all'esperto di dare avvio alle iniziative di competenza, ove la proroga nell'ambito del pre-concordato (...) non venisse concessa, così come nell'ipotesi di mancato deposito di quanto sopra richiesto nel termine del 28.02.2022, impregiudicata l'iniziativa anche dei creditori di domandare la revoca delle misure di protezione, ove ne sopravvengano i presupposti.

6. In ordine ai restanti creditori

Residua l'esame della posizione dei restanti creditori, esclusi i lavoratori non attinti ex lege dalle misure.

In tema preme osservare che, a fronte di una richiesta contenuta nel ricorso di "conferma" delle misure di protezione ex art. 7 [L. n. 147 del 2021](#) citata nei confronti di tutti i creditori sociali, nel decreto di fissazione udienza era stato espressamente disposto che ricorso e decreto venissero notificati dalla ricorrente ai creditori interessati, al fine di garantire il relativo contraddittorio.

Dalla lettura, infatti, del testo normativo anche sotto la lente della relazione illustrativa al [D.L. n. 118 del 2021](#) si evince una distinzione tra la fase "privatistica" e "stragiudiziale" del percorso di composizione negoziale (c.d. composizione negoziata per la risoluzione della crisi di impresa) che inizia con l'istanza per la nomina dell'esperto e l'avvio delle trattative rispetto alla iniziativa meramente facoltativa ex art. 7 [L. n. 147 del 2021](#) citata che fa sorgere un procedimento presso il Tribunale territorialmente competente ed è soggetto alla disciplina del procedimento cautelare uniforme.

Si consideri che in tema di qualificazione dell'iter sorto con la istanza di nomina dell'esperto nella relazione si precisa: "percorso della composizione è esclusivamente di tipo volontario ed è dunque attivabile solo dalle imprese che decidono di farvi ricorso. (...) La negoziazione è, e resta, per tutta la durata del percorso, una prerogativa dell'imprenditore, che porta avanti le trattative personalmente, con l'eventuale ausilio dei propri consulenti".

Quanto invece, alla "fase" che qui ci occupa, la relazione offre utili spunti interpretati ove osserva che "L'articolo 7 regola il procedimento, di carattere giudiziale, relativo alle misure proiettive e cautelari, disponendo, al comma 1, che quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 6, comma 1, con ricorso depositato lo stesso giorno presso la cancelleria del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del [R.D. n. 267 del 1942](#), deve chiedere la conferma delle misure protettive e, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. In caso di omesso o ritardato deposito del ricorso, la norma prevede la sanzione dell'inefficacia delle misure".

Come osservato dai primi commentatori il concetto di "parte" utilizzato dal legislatore non può che essere del resto desunto [dall'art. 101 c.p.c.](#) e l'individuazione del bene della vita in ragione del quale il procedimento ex art. 7 è stato introdotto, ossia garantire la prosecuzione e buona riuscita delle trattative paralizzando le iniziative dei creditori "antagonisti", non può andare esente dall'onere di instaurare il contraddittorio nei confronti di questi ultimi.

Considerati, dunque, gli effetti pregiudizievoli per i creditori attinti, il creditore ingiustamente pretermesso potrà ben far valere la violazione del proprio diritto di difesa.

Nel caso di specie il giudicante, come sopra riferito, aveva espressamente onerato parte ricorrente della notifica nel decreto di fissazione udienza ai creditori controinteressati.

Dall'esame, però, dell'elenco notifiche effettuate dai ricorrente (Cfr. allegato A), si evince che non sono stati notiziati né tutti i creditori dell'elenco rubricato "Prime 10 posizioni debitorie" sub doc C. né i restanti creditori menzionati nei restanti prospetti che compongono il medesimo doc. C, non risultando a titolo esemplificativo notiziati (...) così come (...) pur essendo le relative poste creditorie non trascurabili.

Ad avviso dello scrivente l'omessa notifica non rende nel caso che qui ci occupa ammissibile la conferma delle misure protettive di cui agli artt. 6-7 L.F. nei confronti di tali residui creditori sociali non destinatari della notifica prescritta, fermo l'effetto protettivo già verificatosi anche nei loro confronti quanto al tempo oramai intercorso tra il deposito del ricorso e il deposito del presente provvedimento.

Spese di lite

Nulla sulle spese del presente procedimento, tenuto conto dell'assoluta novità della materia e l'assenza di indirizzi giurisprudenziali consolidati.

P.Q.M.

in parziale accoglimento delle conclusioni formulate da parte ricorrente:

(...) il divieto di prosecuzione da parte di (...) nei confronti di (...) del procedimento cautelare RG n. 40359/2021 Sezione V[^] Civi (...) ne di giorni 60 dalla pubblicazione del presente provvedimento;

2) CONFERMA, altresì, le misure di protezione ex art. 6 D.L. n. 118 del 2021 convertito in L. n. 147 del 2021 nei confronti di (...) stabilendo il permanere dell'efficacia di tali misure sino a 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;

3) CONFERMA le misure di protezione ex art. 6 L. n. 147 del 2021 anche nei confronti di:
stabilendo nei confronti di tutti i predetti soggetti il permanere dell'efficacia di tali misure sino a 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;

4) RIGETTA la richiesta di emissione di misure cautelari, come formulata nelle conclusioni di cui al ricorso;

5) RIGETTA la richiesta di conferma delle misure protettive ex art. 6 D.L. n. 118 del 2021 convertito in L. n. 147 del 2021 nei confronti dei restanti "creditori sociali", per le causali di cui in motivazione.

-AVVERTE che ai sensi di legge sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori e che dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.

-MANDA all'esperto di segnalare tempestivamente a questo giudicante ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata;

-MANDA alla Cancelleria per la sollecita comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, alle parti costituite e all'esperto nominato dott. C.M..

-MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Così deciso in Milano, il 24 febbraio 2022.

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2022.